

Due erano i Consigli che reggevano la città: il Gran Consiglio, di 230 membri eletti a vita, ed il Consiglio dei rogatori, composto di 40 membri. Le mansioni del Gran Consiglio erano quelle della nomina delle cariche e dei rogati.

La legge allora era formata essenzialmente dal diritto romano, da statuti eccezionali e da consuetudini. Le questioni riguardanti il diritto marittimo, quello commerciale e quello cambiario erano risolte in base al diritto comune e giudicate dal tribunale ordinario con procedura molto rapida. Per le questioni commerciali e marittime non erano ammesse apposite magistrature, nè arbitrati fra le parti.

La finanza era semplice e basata sui dazi applicati ai generi di consumo (tassazione indiretta). Le dogane con tariffa unica del 2 1/2 % ad valorem, andavano allo Stato ed esso percepiva pure la metà delle multe imposte dal comune e 100 orne di vino come tributo della città.

La milizia cittadina era distinta in due categorie: l'armata da inviarsi al campo e la guardia per la sicurezza della città, dalla quale i nobili erano esclusi.

Il Comune non conosceva che due classi sociali: i cittadini e gli stranieri. Nobiltà e plebe erano ranghi privati.

La mercatura era considerata come una professione nobile, e, contrariamente a quanto avveniva qualche decennio prima, vi erano ammessi anche gli stranieri, i quali però erano obbligati a possedere beni immobili nel territorio di Trieste.

I territoriali anzichè col diritto statutario, valevole per i soli cittadini, erano retti col diritto comune ed in caso di procedura penale, col diritto arbitrario. Nei riguardi degli stranieri si applicava il diritto naturale.

I mercanti stranieri, invece, venivano trattati come i cittadini ed anzi erano favoriti in quanto chè si applicava nei loro riguardi una procedura più celere. Il primo atto di Carlo VI a favore di Trieste è la conferma di tutti i privilegi, concessi dagli altri principi che prima di lui regnarono, contenuta nel diploma del 23 dicembre 1713. Si trattava essenzialmente dei seguenti privilegi: forzosità delle strade commerciali, nel senso che le altre provincie per esportare od importare della merce dovevano servirsi del porto di Trieste, esenzione, nelle altre provincie, da dazi ed imposizioni e dal diritto comune che implicava lunghe e dispendiose procedure, vietata l'inf feudazione ed assicurata l'autonomia del territorio di Trieste. Questi privilegi e l'insieme delle leggi statutarie formavano il corpo del diritto pubblico costituzionale di Trieste che rimase integro fino a che Trieste non fu annessa ad una provincia.

Nel 1714 Carlo VI riconfermò il privilegio dei Triestini nel reame di Napoli e Sicilia.

Il 2 Giugno 1717 fu emanato un proclama che doveva segnare l'inizio di una nuova èra per i traffici dell'emporio: il proclama sulla libertà dei mari. In esso era detto che a tutti coloro i quali volessero prendere stanza in un paese dell'Austria interiore ed intendessero dedicarsi alla navigazione battendo bandiera austriaca veniva garantita salva la vita e le cose. Inoltre esso stabiliva che nessuno doveva pagare tributi a potenze straniere per poter navigare e che le navi estere avevano il diritto di entrare nel porto di Trieste senza chiedere permesso a chicchessia.

Questo proclama dà una scossa terribile alla ormai tentennante supremazia veneta; ma Venezia non può più validamente opporsi a deliberazioni di questo genere sia, per la cresciuta potenza dell'Austria, sia perchè il potere della Serenissima declina rapidamente.

Dopo questo proclama sulla libertà dei mari s'inizia una serie di riforme e di ricostruzioni che, assai più della proclamazione del porto-franco, giova al risorgimento economico di Trieste.

Furono ricostruite, per il commercio, le antiche strade romane, si codificarono le leggi mercantili e si istituirono tribunali speciali per le cause commerciali e marittime con procedure sollecite che avvantaggiarono moltissimo le transazioni commerciali.